

DELIBERAZIONE N. 38 DEL 16/06/2015

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

OGGETTO: VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE COMUNALE DEI COMUNI ASSOCIATI AREA BAZZANESE PER ADEGUAMENTO A NORMATIVE SOVRAORDINATE CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI E CHIARIMENTI AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 20/2000 E SS.MM.: APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO PRELIMINARE (ARTT. 32 E 32 BIS L.R. N. 20/2000 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI).

L'anno 2015, il giorno 16 del mese di giugno alle ore 17:00, convocata con le prescritte modalità, nella solita sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano

COGNOME E NOME	CARICA	(P) PRESENTE (A) ASSENTE
RIZZOLI STEFANO	SINDACO	P
CAVALIERI IVANO	VICE SINDACO	P
MAZZETTI GIAMPIERO	ASSESSORE	A
CASARINI GIULIA	ASSESSORE	P
CINTI MONICA	ASSESSORE	P
FABBRI BARBARA	ASSESSORE	A

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Maria Consiglia Maglione.

Il Sig. Stefano Rizzoli assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Si dà atto che, a questo punto, alle ore 17.20, gli Assessori Mazzetti e Fabbri entrano in aula.

Premesso:

- che, in osservanza dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, i Comuni possono esercitare le funzioni pianificatorie in forma associata e che, in conformità alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1455/2005, si considerano elaborati in forma associata gli strumenti urbanistici predisposti da un insieme di Comuni riuniti in una forma associativa prevista dal D.Lgs. n. 267/2000, dalla L.R. n. 3/1999 e dalla L.R. n. 11/2001;
- che i Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio, Savigno (ora confluiti per fusione nel Comune di Valsamoggia), Monte San Pietro e Zola Predosa hanno attivato una funzione sovracomunale per l'elaborazione in forma associata della pianificazione territoriale e l'istituzione dell'Ufficio di Piano mediante la sottoscrizione di apposita convenzione Rep. n. 32/2006, delle convenzioni di rinnovo del medesimo Ufficio di Piano, Rep. n. 14/2010 e Rep. n. 20/2013, con scadenza il 31 dicembre 2016;
- che, nel corso del mese di dicembre 2013 (dal 16.12.2013 al 23.12.2013), tutti i Comuni facenti parte dell'Associazione Area Bazzanese hanno approvato il Piano Strutturale Comunale (PSC) ed il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), ai sensi della L.R. n. 20/2000 e ss.mm.ii., con deliberazioni di Consiglio Comunale rispettivamente di:
 - Bazzano n. 101 e n. 102 del 19.12.2013;
 - Castello di Serravalle n. 99 e n. 100 del 20.12.2013;
 - Crespellano n. 113 e n. 114 del 19.12.2013;
 - Monte San Pietro n. 78 e n. 79 del 18.12.2013;
 - Monteveglio n. 69 e n. 70 del 16.12.2013;
 - Savigno n. 105 e n. 106 del 17.12.2013;
 - Zola Predosa n. 111 e n. 112 del 23.12.2013;
- che il PSC e il RUE, ai sensi degli artt. 32 e 33 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20, sono in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, avvenuta in data 26.3.2014;
- che l'art. 1.4 del PSC approvato prevede che gli strumenti urbanistici siano costantemente oggetto di monitoraggio, al fine di correggerne gli esiti che si rivelino in contrasto con gli obiettivi di miglioramento della qualità diffusa, urbana e ambientale del territorio dell'associazione intercomunale, in coerenza con i principi di partecipazione e verifica dettati dalla L.R. n. 20/2000 e dal PTCP;

Vista la L.R. n. 1 del 7.2.2013, avente ad oggetto "Istituzione del Comune di Valsamoggia" mediante fusione dei Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno nella Provincia di Bologna;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 della stessa L.R., il Comune di Valsamoggia è stato istituito a decorrere dall'1.1.2014;

Premesso, altresì:

- che l'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna ha approvato la L.R. 30 luglio 2013, n. 15, "Semplificazione della disciplina edilizia", che abroga i Titoli I, II, III, IV, V, VI, VII, della precedente Legge Regionale sull'edilizia, L.R. 25 novembre 2002, n. 31, e gli artt. 38, 39, 40, i commi 4 e 5 dell'art. 43, i commi 4, 5 e 6 dell'art. 46, gli artt. 47 e 48 della medesima Legge;
- che la L.R. n. 15/2013 è entrata pienamente in vigore il 28 settembre 2013;

Considerato:

- che, al fine di superare la situazione di disomogeneità che caratterizza la regolamentazione urbanistico-edilizia nei Comuni del territorio regionale, la L.R. n. 15/2013 prevede, all'art. 12, l'emanazione di Atti di Coordinamento Tecnico, predisposti e approvati dalla Giunta Regionale in stretto raccordo con il Consiglio delle Autonomie Locali;
- che tali Atti di Coordinamento debbano essere recepiti dalle Amministrazioni Comunali entro 180 giorni dalla loro approvazione, con variante agli strumenti di pianificazione;
- che, trascorso tale termine senza che sia stato effettuato il recepimento, gli Atti di Coordinamento Tecnico "trovano diretta applicazione prevalendo sulle previsioni con essi incompatibili degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica vigenti";
- che il 7 luglio 2014 la Giunta Regionale ha approvato la deliberazione n. 994, contenente il seguente Atto di Coordinamento Tecnico, attuativo della L.R. n. 15/2013: Atto di Coordinamento Tecnico regionale per la semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, attraverso l'applicazione del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata (art. 16 e 18-bis, comma 4, L.R. n. 20/2000). Modifiche dell'Atto di Coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia (DAL 279/2010);

Evidenziato, altresì, che, dalla data di entrata in vigore degli strumenti urbanistici, 26 marzo 2014, è stato attuato un costante monitoraggio dell'efficacia e dell'applicabilità degli strumenti urbanistici, effettuata raccogliendo le segnalazioni dei tecnici degli uffici comunali e quelle esterne, e che le problematiche riscontrate sono state oggetto delle sedute della Commissione Tecnica di Coordinamento e del Comitato di Pianificazione Associata dell'Associazione Area Bazzanese, con il coordinamento dell'Ufficio di Piano;

Ritenuto dunque necessario promuovere una variante specifica al PSC, consistente:

- nell'adeguamento degli strumenti urbanistici al principio di non duplicazione della normativa sovraordinata, stabilito dai commi 1 e 2 dell'art. 18-bis, L.R. n. 20/2000, con contestuale semplificazione dei contenuti degli stessi, eliminando le parti che riproducono atti normativi sovraordinati, o che disciplinano le tematiche e materie da essi regolate, e

sostituendo le previsioni dei piani con formule di mero rinvio alla normativa vigente in materia, come individuata dalla D.G.R. n. 994 del 2014;

- nel recepimento delle modifiche approvate dal Comitato di Pianificazione Associata, derivanti dalle segnalazioni degli uffici comunali ed esterne, relative in particolare all'efficacia e chiarezza della norma e al miglioramento dei raccordi con altre normative nell'ottica di una complessiva semplificazione;

Dato atto che le modifiche al PSC vigente, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 78/2013, in sintesi riguardano:

- Adeguamento delle disposizioni del PSC alle normative sovraordinate;
- Modifiche relative alla correzione di errori materiali o finalizzate a semplificare e rendere maggiormente comprensibile la normativa;

Vista la L. 17.8.1942, n. 1150, e ss.mm.;

Vista la L.R. n. 20/2000 e ss.mm. ed in particolare:

- l'art. 13 che prevede che i Comuni, nella formazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, conformino la propria attività al metodo della concertazione con gli altri enti pubblici territoriali e con le altre amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti e l'art. 32 che prevede, al comma 2, che per attuare tale concertazione la Giunta Comunale elabori un Documento Preliminare del piano;
- l'art. 32 bis relativo al procedimento per varianti specifiche al PSC precisando che possa applicarsi nei casi di:
 - a) adeguamento del piano alle disposizioni di legge, statali e regionali, che abbiano valenza territoriale;
 - b) recepimento delle previsioni di piani sovraordinati;
 - c) adeguamento del piano alle previsioni localizzative immediatamente cogenti contenute in programmi di intervento regionali o provinciali;
 - d) varianti specifiche che non modifichino le previsioni di cui all'art. 28, comma 2, lettere a), b), c) ed e);
 - e) modificazioni e aggiornamento del quadro conoscitivo e delle conseguenti previsioni del piano, attinenti alla perimetrazione degli ambiti interessati da vincoli o limiti relativi alla tutela dei beni ambientali, paesaggistici e culturali, alla protezione della natura, alla riduzione dei rischi e alla difesa del suolo;
 - f) rettifiche di errori materiali presenti nella cartografia di base e nella rappresentazione dello stato di fatto;
- il comma 2 del sopracitato art. 32 bis ai sensi del quale, in luogo della convocazione della conferenza di pianificazione di cui all'art. 14, la consultazione degli enti che svolgono compiti di governo del territorio, ai fini dell'elaborazione della variante, venga svolta in forma scritta. A tal fine, il Documento Preliminare del Piano è inviato anche attraverso

apposito supporto informatico, ai soggetti di cui all'art. 32, comma 2, all'art. 14, comma 3, secondo e terzo periodo, e comma 4, i quali possono trasmettere i propri contributi istruttori entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento e che il Comune, nell'adozione e approvazione del PSC, prescinde dall'esame dei contributi presentati tardivamente;

- l'art. 5 relativo all'obbligo per i Comuni, nell'elaborazione dei propri piani, di considerare gli effetti significativi sull'ambiente e sul territorio che possono derivare dall'attuazione dei medesimi piani provvedendo alla Valutazione preventiva della Sostenibilità ambientale e Territoriale (Valsat), in conformità alla Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 (Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente) e alla normativa nazionale e regionale di recepimento della stessa;
- il comma 5 del medesimo art. 5 ai sensi del quale non sono sottoposte alla procedura di valutazione le varianti che non riguardano le tutele e le previsioni sugli usi e le trasformazioni dei suoli e del patrimonio edilizio esistente stabiliti dal piano vigente, e che si limitano ad introdurre:
 - a) rettifiche degli errori materiali;
 - b) modifiche della perimetrazione degli ambiti di intervento, che non incidono in modo significativo sul dimensionamento e la localizzazione degli insediamenti, delle infrastrutture e delle opere ivi previsti;
 - c) modifiche delle caratteristiche edilizie o dei dettagli costruttivi degli interventi;
 - d) modifiche necessarie per l'adeguamento del piano alle previsioni localizzative immediatamente cogenti contenute negli strumenti nazionali, regionali o provinciali di pianificazione territoriale, di cui è già stata svolta la valutazione ambientale;
 - e) varianti localizzative, ai fini dell'apposizione del vincolo espropriativo, per opere già cartograficamente definite e valutate in piani sovraordinati o per la reiterazione del vincolo stesso;

Considerato che il "Documento Preliminare" contiene una "Relazione" che illustra i contenuti della variante anche riguardo all'assoggettamento della stessa alla procedura di valutazione di sostenibilità ai sensi del 5° comma dell'art. 5 della L.R. n. 20/2000 e ss.mm.e ii.;

Visti gli elaborati predisposti dall'Ufficio di Piano dell'Area Bazzanese costituenti il Documento Preliminare della Variante al Piano Strutturale Comunale (PSC), acquisiti, su supporto informatico e firmati digitalmente, in data 28.5.2015, al prot. n. 8839/2015, costituiti da:

1. Relazione
2. Norme - Stesura coordinata
3. Norme - Quadro di raffronto tra testo vigente e proposta di variante
4. Stralcio Schede Ambiti di trasformazione - Quadro di raffronto tra testo vigente e proposta di variante
5. Integrazione Quadro Conoscitivo
6. Stralci Cartografici - Tav. 1
7. Stralci Cartografici - Tav. 3
8. Stralci cartografici - MP.PSC.V1c (*relativo al Comune di Monte San Pietro*)

9. Stralci cartografici - VS.PSC.V1b1 (*relativo al Comune di Valsamoggia*)
10. Stralci cartografici - VS.PSC.V1b2 (*relativo al Comune di Valsamoggia*)
11. Stralci cartografici - ZP.PSC.V1a1 (*relativo al Comune di Zola Predosa*)
12. Stralci cartografici - ZP.PSC.V1a2 (*relativo al Comune di Zola Predosa*)

Valutato che si rende necessario ed opportuno apportare alle Norme ed agli elaborati grafici del PSC vigente le modifiche meglio descritte e motivate nella Relazione tecnica illustrativa conservata agli atti del 5° Settore;

Visto il Piano Strutturale Comunale vigente approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 in data 18 dicembre 2013;

Dato atto che le modifiche al testo del corpo normativo sono state rappresentate nel testo con colore rosso negli elaborati “Norme - Quadro di raffronto” e “Stralcio Schede Ambiti di trasformazione - Quadro di raffronto” di cui ai punti 3 e 4 dell’elenco precedente e in grassetto corsivo nell’elaborato “Norme - Stesura coordinata” di cui al punto 2; che le modifiche agli elaborati grafici del PSC sono riportate singolarmente con i rispettivi stralci cartografici e che gli elaborati grafici completi aggiornati verranno prodotti in sede di approvazione della Variante;

Dato atto che, pur trattandosi di Documento preliminare a variante elaborata in forma associata dall’intera Area Bazzanese, il presente atto è relativo esclusivamente all’ambito amministrativo e territoriale di competenza del Comune di Monte San Pietro;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013, lo schema della presente proposta di deliberazione è pubblicato sul sito internet comunale nella sezione “Amministrazione Trasparente”, preliminarmente alla sua approvazione;

Dato atto che l’istruttoria della presente proposta è stata svolta dal Responsabile dell’Ufficio di Piano Area Bazzanese, Geom. Marco Lenzi;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dal Segretario Comunale in sostituzione del Responsabile del 5° Settore e dal Responsabile del Servizio Finanziario ed allegati alla presente deliberazione;

A voti unanimi resi per alzata di mano

D E L I B E R A

per le motivazioni espresse in premessa:

- 1) - di approvare, ai sensi degli artt. 32 e 32 bis, della L.R. n. 20/2000 e ss.mm., ai fini di consentire la consultazione degli enti che svolgono compiti di governo del territorio, il “Documento Preliminare” relativo alla variante al PSC del Comune di Monte San Pietro redatta in forma associata con i Comuni dell’Associazione Intercomunale dell’Area

Bazzanese (Monte San Pietro, Valsamoggia e Zola Predosa), costituito dalla documentazione tecnica di seguito specificata, acquisita, su supporto informatico e firmata digitalmente, in data 28.5.2015, al prot. n. 8839/2015, che anche se non materialmente allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e che resta depositata agli atti del 5° Settore, in forma cartacea e su supporto informatico:

1. Relazione
 2. Norme - Stesura coordinata
 3. Norme - Quadro di raffronto tra testo vigente e proposta di variante
 4. Stralcio Schede Ambiti di trasformazione - Quadro di raffronto tra testo vigente e proposta di variante
 5. Integrazione Quadro Conoscitivo
 6. Stralci Cartografici - Tav. 1
 7. Stralci Cartografici - Tav. 3
 8. Stralci cartografici - MP.PSC.V1c
- 2) - di dare mandato all'Ufficio di Piano Area Bazzanese, in virtù della convenzione tra la soppressa Comunità Montana Valle del Samoggia ed i Comuni dell'Area Bazzanese (Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio, Savigno - ora confluiti per fusione nel Comune di Valsamoggia - Monte San Pietro e Zola Predosa) per la gestione associata di funzioni urbanistiche e l'istituzione dell'“Ufficio di Piano Area Bazzanese” Rep. n. 32/2006, delle convenzioni di rinnovo del medesimo Ufficio di Piano, Rep. n. 14/2010 e Rep. n. 20/2013, di provvedere ai successivi adempimenti conseguenti all'approvazione del presente provvedimento ed in particolare alla consultazione degli enti che svolgono compiti di governo del territorio di cui all'art. 32 bis, comma 2, della L.R. n. 20/2000;
- 3) - di dare atto che la presente approvazione è relativa esclusivamente all'ambito amministrativo e territoriale di competenza del Comune di Monte San Pietro pur trattandosi di Documento preliminare alla variante del PSC elaborato in forma associata dall'intera Area Bazzanese in forza delle convenzioni sopra richiamate;
- 4) - di dichiarare, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

* * * * *

Parere di regolarità tecnica

Oggetto: VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE COMUNALE DEI COMUNI ASSOCIATI AREA BAZZANESE PER ADEGUAMENTO A NORMATIVE SOVRAORDINATE CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI E CHIARIMENTI AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 20/2000 e ss.mm.: APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO PRELIMINARE (ART 32 E 32 BIS L.R. n. 20/2000 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI).

PARERE TECNICO PROCEDIMENTALE

Il sottoscritto MAGLIONE MARIA CONSIGLIA, visto l'art 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di provvedimento indicata in oggetto. n° 135 del 15/06/2015.

Monte San Pietro, 15/06/2015

Il Responsabile di Settore
MAGLIONE MARIA CONSIGLIA



Parere di regolarità contabile

Oggetto: VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE COMUNALE DEI COMUNI ASSOCIATI AREA BAZZANESE PER ADEGUAMENTO A NORMATIVE SOVRAORDINATE CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI E CHIARIMENTI AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 20/2000 e ss.mm.: APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO PRELIMINARE (ART 32 E 32 BIS L.R. n. 20/2000 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI).

Sulla presente proposta di deliberazione n° 135 del 15/06/2015, si esprime, ai sensi degli art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere Favorevole.

Il ragioniere capo

MONICA LAFFI

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Stefano Rizzoli

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Maria Consiglia Maglione

DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

Ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 e ss.mm., la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Maria Consiglia Maglione

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

In applicazione degli articoli 124, comma 1, e 125 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm., la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line, ai sensi dell'art. 32, comma 1, L. n. 69/2009, per quindici giorni consecutivi a partire dal 20/06/2015 ed è stata contestualmente trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari.

IL FUNZIONARIO ADDETTO
Emanuela Rivetta

IL RESPONSABILE 1° SETTORE
Emanuela Rivetta

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm., la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 30/06/2015, decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione.

IL RESPONSABILE 1° SETTORE
Emanuela Rivetta

Il sottoscritto funzionario pubblico attesta, in ottemperanza al Codice dell'Amministrazione Digitale (D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.), la conformità del presente atto riprodotto in modalità cartacea all'originale redatto in modalità digitale che è stato predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle vigenti regole tecniche.

Monte San Pietro, 22/03/2018

Il pubblico ufficiale competente